



CAMERA DI COMMERCIO  
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI  
bellezza e impresa

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
TREVISO-BELLUNO**

**Bando contributi per la  
digitalizzazione i4.0  
3<sup>^</sup> edizione**

## Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Treviso-Belluno, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0<sup>1</sup>, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando contributi digitali I4.0 – 3<sup>a</sup> edizione" sono proposte due misure al fine di promuovere l'acquisizione, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Transizione 4.0, con lo scopo, a lungo termine di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0.

## Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, gli investimenti relativi a:

**MISURA A: acquisizione di servizi di consulenza** finalizzati all'introduzione delle seguenti tecnologie di innovazione tecnologica I4.0, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, erogati esclusivamente da un fornitore tra quelli elencati al successivo art. 6 – comma 1;

**Elenco 1: tecnologie abilitanti**

- a) soluzioni per la manifattura avanzata
- b) manifattura additiva
- c) realtà aumentata e realtà virtuale
- d) simulazione
- e) integrazione verticale e orizzontale
- f) internet delle cose e delle macchine
- g) cloud
- h) cybersecurity
- i) big data e analytics
- j) Intelligenza artificiale
- k) Blockchain
- l) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della catena di distribuzione
- m) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività;

---

<sup>1</sup> I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.

**Elenco 2: altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:**

- a) sistemi di e-commerce;
- b) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- c) sistemi fintech;
- d) sistemi EDI, electronic data interchange;
- e) geolocalizzazione;
- f) tecnologie per l'in-store customer experience;
- g) system integration applicata all'automazione dei processi;
- h) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- i) programmi di digital marketing
- j) consulenza su sistemi per lo smart working e il telelavoro;
- k) connettività a Banda Ultralarga
- l) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19

**MISURA B: acquisto di beni strumentali di cui agli allegati A e B della L. 11 dicembre 2016 n. 232 e s.m.i.**

La Misura può permettere all'azienda di effettuare investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale secondo il modello Impresa 4.0.

**Articolo 3 - Regime degli aiuti e normativa europea di riferimento**

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 del 18.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972, o n. 1408/2013 del 18.12.2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE del 21.2.2019, ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2020.
2. Per le aziende agricole, il Regolamento (UE) 1408/2013 consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Disciplinare può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato della Commissione. Essi inoltre sono cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

#### Articolo 4 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 522.000,00. L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta e effettivamente ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
2. Qualora l’impresa richiedente risulti iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento per l’attribuzione del “Rating di Legalità” (Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)<sup>2</sup>, tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MISE), fermo restando l’importo del contributo massimo e dell’investimento minimo, l’intensità dell’aiuto sarà pari al 60% della spesa ammissibile.
3. Il contributo è assegnato alle imprese secondo i valori riportati nella seguente tabella:

Misura	Investimento minimo (*)	Importo massimo del contributo
a) acquisto di servizi di consulenza	euro 4.000,00	euro 6.000,00
b) acquisto di beni strumentali	euro 5.000,00	euro 12.000,00
Importo massimo del contributo erogabile		euro 18.000,00

(\*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza

4. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere su una o - contestualmente - entrambe le Misure;
5. Il contributo per ciascuna impresa sarà determinato, secondo l’intensità di aiuto e nei limiti di massimale sopra indicati, sull’importo complessivo delle spese ammissibili, sostenute e rendicontate entro le date prescritte.
6. I contributi riferiti all’acquisizione dei servizi di consulenza saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
  - rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti;
  - creare una lista di attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

<sup>2</sup> Il “Rating di legalità” consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

8. Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata, la Camera provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse sul sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it). Le imprese interessate potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di contributo, che costituiranno una lista di attesa, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo indicativamente pari al 20% della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Articolo 5 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, fatte salve la regolarizzazione nei termini richiesti e/o eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19.
3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.
5. L'impresa beneficiaria deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; in particolare, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui, al momento dell'erogazione del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa evidenzia un'inadempienza contributiva, la Camera di Commercio procederà ad attivare il c.d. "intervento sostitutivo" previsto dall'art. 4 del DPR 5/10/2010 n. 207;
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti<sup>3</sup> che, dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'erogazione del contributo, abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Treviso-Belluno.
7. Sono escluse dall'ammissione al concorso le imprese che presentano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Treviso o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Treviso, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012;

<sup>3</sup> *La normativa non si applica alle imprese individuali, alle fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, alle associazioni di promozione sociale, agli enti di volontariato, alle organizzazioni non governative, alle cooperative sociali, alle associazioni sportive dilettantistiche nonché alle associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

8. I requisiti di cui ai punti da 1 a 6 devono essere posseduti dal momento della domanda di contributo fino a quello della liquidazione.

#### Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. Limitatamente alla Misura A (acquisizione dei servizi di consulenza) l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
  - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
  - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
  - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
  - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
  - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
  - ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 1, del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo.
2. I fornitori dei beni e/o dei servizi di consulenza non possono essere soggetti beneficiari del contributo di cui al presente Bando per le medesime tipologie di intervento di cui sono fornitori. Inoltre non possono essere fornitori imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
3. Non possono essere fornitori imprese/enti che presentano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti che siano nel contempo componenti della giunta camerale.

#### Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Nell'ambito della Misura A sono ammissibili solo i costi direttamente riguardanti la fornitura dei servizi di consulenza previsti dal presente Bando. I servizi di consulenza non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

- assistenza per acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico.
2. Nell'ambito della Misura B non sono in ogni caso ammissibili spese per l'acquisto di beni destinati ad essere ceduti in comodato d'uso a terzi nonché investimenti effettuati in leasing, con contratto di locazione o altre forme assimilabili.  
Eventuali costi di installazione, montaggio e allacciamento sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del valore dei beni acquistati. Gli investimenti di cui trattasi devono essere strettamente coerenti e correlati con l'attività esercitata dall'impresa. I beni devono essere nuovi e regolarmente iscritti nella contabilità aziendale nelle categorie immobilizzazioni materiali e immateriali dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa.
  3. Sono ammissibili i costi di consulenza per la predisposizione del Piano di Innovazione digitale dell'impresa, come pure i costi della perizia tecnica giurata di cui all'art. 8, comma 2, lett. f).
  4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli previsti all'art. 2, comma 1 del presente Bando, si riferisce l'intervento.
  5. Sono ammissibili gli interventi avviati dal 01.01.2021 nonché le spese sostenute fino al termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo previsto al successivo comma 1 dell'art. 8. Eventuali costi per canoni periodici per l'utilizzo di beni immateriali sono ammissibili limitatamente alla quota del canone ricadente nel periodo di vigenza del Bando.
  6. Non saranno in ogni caso presi in considerazione gli interventi i cui documenti di riferimento (contratti, DDT e note di consegna - ove previsti, rapporti di intervento, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) siano datati precedentemente o successivamente ai termini suddetti.
  7. Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati esclusivamente presso la sede dell'impresa e la/le eventuale/i unità locale/i ubicate nella circoscrizione territoriale di Treviso e Belluno.
  8. L'impresa beneficiaria si impegna a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio maggiorate degli interessi legali.
  9. Per essere ammessi ai contributi previsti, i progetti devono superare l'importo minimo di investimento specificato al comma 3 dell'articolo 4. Il requisito dell'importo minimo si riferisce a ciascuna Misura, singolarmente considerata. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle valutazioni della singola impresa, fermo restando l'importo del contributo massimo previsto all'art. 4 – comma 3.
  10. Il contributo viene erogato in base alle spese effettivamente sostenute; le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate.

Per quietanza s'intende la copia dell'estratto conto bancario in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).

Nel caso di pagamento con assegno:

- 1) estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e il numero dell'assegno;
- 2) copia leggibile dell'assegno;

3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:

- il numero dell'assegno;
- il numero e la data della fattura;
- l'esito positivo dell'operazione.

Nel caso di versamento della ritenuta d'acconto per prestazioni professionali/occasionali, dovrà essere prodotta copia del mod. F24 di avvenuto versamento della ritenuta stessa.

Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art. 9, la mancanza o incompletezza della quietanza comporterà l'esclusione della fattura cui si riferisce il calcolo del contributo.

Non sono in ogni caso ammissibili spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide.

11. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

#### Articolo 8 – Presentazione delle domande di contributo

1. Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10:00 del 29.03.2021** fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziare e, comunque, entro e non oltre **le ore 24:00 del 30.11.2021**. Al di fuori di tale intervallo temporale, la piattaforma telematica non accetterà l'invio di domande. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.
2. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere corredata della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa partecipante:
  - **MODELLO BASE** generato dalla piattaforma Webtelemaco;
  - **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, disponibili sul sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), alla sezione "Bandi e concorsi"<sup>4</sup>:
    - a. **modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte, comprensivo della **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
    - b. **"Modulo Misura"**, contenente le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
      - i. descrizione dell'intervento, obiettivi e risultati ottenuti;
      - ii. tecnologie oggetto dell'intervento tra quelle indicate all'art. 2, comma 1 del presente Bando;
    - c. **copia delle fatture e degli altri documenti di spesa**, debitamente quietanzati (per la definizione di quietanza vedere il comma 10 dell'art. 7), riguardanti le spese dichiarate. Nelle fatture devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

---

<sup>4</sup> Tutti gli allegati della pratica possono essere raggruppati anche in un unico file (in formato .pdf) apponendo una sola firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. Il numero massimo di allegati è pari a 32. La dimensione massima complessiva dei file allegati è pari a 20 Mb.



- natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione, anche in codice purché sulla fattura sia riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  - d. eventuale autocertificazione del fornitore** relativa a quanto previsto al comma 1 dell'art. 6, relativamente agli "ulteriori fornitori".
  - e. curriculum**, redatto in lingua italiana secondo il formato europeo, del soggetto incaricato referente del progetto.
  - f. nel caso di acquisto di beni strumentali (Misura B), autodichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata o attestato di conformità**, attestanti che il bene possiede:
    - I. caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A (per beni materiali) o all'allegato B (per beni immateriali) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i;
    - II. è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
3. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
- La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sul sito internet camerale [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), alla sezione "Bandi e concorsi", sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda.
5. E' possibile inoltrare domanda esclusivamente tramite l'applicativo Webtelemaco. **La mera trasmissione telematica può essere effettuata per il tramite del terzo incaricato, purché munito di espressa delega sottoscritta dal legale rappresentate della impresa richiedente ed allegata alla documentazione trasmessa.**
6. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell'11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana)

#### Articolo 9 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, liquidazione del contributo

1. La Camera di Commercio, eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, esaminerà le domande pervenute in tempo utile - sino a esaurimento dei fondi disponibili - sulla base della data di invio telematico, al fine di valutarne l'ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 1 del presente Bando e del possesso dei requisiti dei fornitori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1.
2. E' facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
3. L'ammissione al Concorso e la contestuale liquidazione del contributo avverranno - per ciascuna delle Misure - sino a esaurimento dei fondi disponibili esclusivamente sulla base

dell'ordine cronologico di spedizione delle domande, ai sensi del precedente art. 7, ferma restando l'ammissibilità degli interventi proposti e realizzati. A parità di data di trasmissione, l'ora/minuto di invio non determineranno alcuna precedenza nella graduatoria di ammissione a contributo.

4. Con appositi provvedimenti, assunti alla luce delle regole del presente Bando, verranno redatte le graduatorie di ammissione al contributo e quelle di esclusione.
5. Nei casi in cui si renderà necessario, tra tutte le domande aventi la stessa data di trasmissione potrà essere operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.
6. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili e poste nella lista d'attesa di cui al comma 8 del precedente articolo 4, saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito agli esiti della procedura valutativa di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Il contributo non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
8. La Camera di Commercio dispone l'erogazione del contributo spettante, in un'unica soluzione, al netto delle ritenute di legge, di norma entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda.

#### **Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributo**

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale del contributo stesso:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli indicati nella domanda presentata;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;
  - d) ad avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - e) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
  - f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - g) ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 04.08.2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

#### **Articolo 11 – Controlli**

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

## Articolo 12 – Cause ostative alla liquidazione del contributo, annullamento e/o revoca dello stesso

1. Oltre ai casi già espressamente previsti, il contributo non sarà concesso in ogni caso e in particolare nelle seguenti ipotesi:
  - a) il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo, fatte salve le ulteriori conseguenze di carattere penale;
  - b) impossibilità di effettuare i sopralluoghi, le verifiche e gli accertamenti da parte della Camera di Commercio in relazione alle finalità di cui al presente Bando, per cause imputabili al richiedente;
  - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 11;
  - d) rinuncia da parte del beneficiario.

## Articolo 13 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Treviso - Belluno intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
  - ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
  - ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
  - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [cciaa@pec.tb.camcom.it](mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it) con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
9. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** Il Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Treviso - Belluno con sede legale in Treviso, Piazza Borsa 3/b. Il Titolare può essere contattato ai seguenti recapiti: PEC: [cciaa@pec.tb.camcom.it](mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it); e-mail: [presidenza@tb.camcom.it](mailto:presidenza@tb.camcom.it); tel. +39 0422 5951; fax +39 0422 595595.

----oOo----